

COMUNE DI MASER

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MASER AI SENSI DEI COMMI DA 102 A 109 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2025, N.199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° __21__ del ____27/07/2026____)

Indice

Indice	2
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	3
Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata	3
Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata.....	4
Articolo 4 - Effetti della dichiarazione	4
Articolo 5 - Versamento degli importi dovuti	5
Articolo 6 - Perfezionamento della definizione agevolata.....	5
Articolo 7 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere.....	6
Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento.....	6

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'art. 1, commi 102 e 109, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle entrate comunali tributarie e patrimoniali indicate al successivo articolo 2, non riscosse a seguito della notifica di avvisi di accertamento esecutivi, emessi ai sensi dell'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dal Comune.

Articolo 2 - Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono quelle relative all'Imposta municipale propria.
2. Sono definibili, anche con riferimento a un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi, le entrate indicate dal precedente comma 1, richieste mediante i seguenti titoli di riscossione:
 - avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune divenuti esecutivi nel periodo dal 01.05.2025 al 15.07.2026;
3. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, da effettuarsi nella modalità e nei termini di cui al successivo articolo 5:
 - del capitale dell'entrata oggetto di definizione;
 - delle spese di notifica;
4. A seguito del perfezionamento della definizione agevolata non sono dovute le seguenti somme relative ai debiti oggetto di definizione:
 - ☐ sanzioni amministrative tributarie;
 - ☐ interessi liquidati in fase di accertamento;
 - ☐ interessi moratori maturati dopo la scadenza dell'avviso di accertamento;

Articolo 3 - Procedura per la definizione agevolata

1. Il debitore manifesta al Comune la volontà di avvalersi della definizione agevolata di cui al presente regolamento inviando all'Ente, mediante consegna al protocollo o invio telematico al seguente indirizzo di posta elettronica "*comune.maser.tv@pecveneto.it*", istanza di definizione agevolata debitamente compilata entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dall'Ufficio tributi, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nel sito internet istituzionale dell'Ente.
2. Nella dichiarazione di cui al comma precedente, il debitore indica il numero delle rate con le quali intende effettuare il pagamento, in base a quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
3. L'Ente comunica ai debitori, che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1, l'ammissione alla definizione agevolata, specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e la scadenza di ciascuna di esse ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.
4. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale ed a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione dei titoli coinvolti nella definizione. Le somme eventualmente versate per gli importi oggetto di cancellazione con la definizione agevolata sono definitivamente acquisite dall'Ente e non possono essere oggetto di rimborso;
5. La presentazione dell'istanza sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di definizione agevolata.

Articolo 4 - Effetti della dichiarazione

1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'art. 3:
 - a. per le rateizzazioni già concesse, verrà mantenuto il piano rate con diminuzione delle rate finali dell'importo corrispondente alle sanzioni e interessi oggetto di definizione agevolata;
 - b. non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

Articolo 5 – Versamento degli importi dovuti

1. Il pagamento delle somme di cui al precedente articolo 2 è effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'istanza oppure nel numero di rate prescelto sulla base delle opzioni previste dal successivo comma, la prima entro il termine di cui sopra e le successive a cadenza mensile.
2. La comunicazione contenente il piano di pagamento delle rate deve essere trasmessa nella modalità indicata nella dichiarazione.
3. Il debitore, in caso di versamento rateizzato, indica nell'istanza di definizione agevolata il numero delle rate prescelto tra le seguenti opzioni:

Importo minimo del debito dovuto al Comune	importo massimo del debito dovuto al Comune	numero massimo rate mensili
Euro 200,00	Euro 2.000,00	12
Euro 2.000,01	Euro 4.000,00	18
Euro 4.000,01	Euro 6.000,00	24
Euro 6.000,01	oltre	36

La rata mensile non può essere inferiore a € 100,00.

4. Nel caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi previsti nel Regolamento comunale sulle entrate approvato con delibera di C.C. n. 20 del 14.10.2020 ovvero al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 6 – Perfezionamento della definizione agevolata

1. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme dovute nonché le attività di riscossione coattiva per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale ipotesi, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto e non determinano l'estinzione del debito residuo.

Articolo 7 – Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune, le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 8 - Entrata in vigore ed efficacia del regolamento

1. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'Ente.